

## **Allegato B) al Disciplinare di Gara**

### **CONDIZIONI NORMATIVE DELLA POLIZZA**

#### **RC COLPA GRAVE**

stipulata tra

.....

e l'**Impresa di Assicurazioni**

#### **POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

#### **DELLA RESPONSABILITA' CIVILE "COLPA GRAVE"**

#### **DEL PERSONALE DELL 'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA**

La presente polizza convenzione è prestata nella forma "claims made", ciò significa che la polizza copre le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della copertura

#### **DEFINIZIONI**

Le Parti convengono che le definizioni che seguono fanno parte integrante di questa Polizza e valgono ad interpretarne le condizioni e ogni altro disposto riguardante questa assicurazione.

**Contraente:** Ciascun singolo assicurato aderente alla presente convenzione.

**Società:** L'Impresa di Assicurazioni .....

**Azienda Sanitaria:** L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara presso la quale o per conto della quale l'Assicurato presta servizio.

**Assicurato** Ha facoltà di aderire alla presente Convenzione tutto il Personale dipendente e non dipendente a qualsiasi titolo operante o che abbia operato in passato presso l' Azienda Sanitaria.

**Polizza di Assicurazione** Ciascun singolo certificato emesso dalla Società in applicazione della presente Convenzione.

**Danno** il pregiudizio economico di natura patrimoniale e non patrimoniale conseguente a lesioni o morte di persone, ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita danneggiamento totale o parziale di una cosa o animale nonché i danni ad essi conseguenti.

**Perdite Patrimoniali** il pregiudizio economico che non sia conseguenza, né diretta né indiretta, di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

**Massimale** la somma massima che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni sinistro e per l'insieme di tutti i sinistri che colpiscono la Polizza, pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.

**Periodo di Assicurazione** il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.

**Sinistro** la richiesta di risarcimento come di seguito definita

**Richiesta di risarcimento** per richiesta di risarcimento si intende quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell'Assicurato:

la comunicazione con la quale l'Azienda Sanitaria od la Società di Assicurazioni dell'Azienda Sanitaria mette in mora l'Assicurato o manifesta all'Assicurato di

1. ritenerlo responsabile per danni o perdite cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso a titolo di colpa grave;

l'invito a dedurre o la citazione in giudizio dell'Assicurato dinanzi alla Corte dei Conti;

Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tali danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicate richieste di risarcimento.

**Convenzione** il presente documento che è emesso, con i suoi annessi, quale prova del contratto di assicurazione.

**Certificato e Scheda di Copertura** i documenti, annessi a questa Convenzione, costituenti documenti individuali di Polizza.

### **Articolo 1 FORMA DELL'ASSICURAZIONE ( «CLAIMS MADE» ) - RETROATTIVITÀ**

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" ossia è resa attiva solo allorché la richiesta di risarcimento, come precedentemente definita, venga portata a conoscenza dell'Assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e purché sia conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi durante il periodo di decorrenza dell'Assicurazione ed anche antecedentemente ma non in data anteriore a dieci anni antecedenti la data di effetto del certificato di assicurazione.

### **Articolo 2 MASSIMALI DI GARANZIA**

€ 5.000.000,00 per sinistro e/o sinistro in serie

### **Articolo 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, La Società, presta l'Assicurazione fino a concorrenza del Massimale quale definito all'articolo 2 e stabilito nel Certificato e nella Scheda di Copertura, nella forma "claims made" enunciata all'Articolo 1 e si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in

qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti nel caso di:

- azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazioni dell'Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e dal CCNL,
- azione di rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge,
- ulteriori danni, inclusi nella rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge, a condizione che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione

Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tali danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicate richieste di risarcimento.

□ L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi in occasione di interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita, in tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve con un sottolimito per sinistro di € 1.000.000.

Sono comprese le azioni di rivalsa esperite da precedenti Compagnie Assicuratrici dell'Azienda Sanitaria.

Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attività che l'assicurato dovesse esercitare privatamente e che non si a riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico o previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria ad esclusione di quanto previsto al quarto alinea di cui sopra.

#### **Articolo 4 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE**

In caso di sinistro per il quale è operativa l'Assicurazione, la Società assume fino al termine di tutti i gradi del giudizio la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. La Società risponde in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura, ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali così sostenute. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all'Assicurato.

#### **Articolo 5 NOZIONE DI “TERZO” O “TERZI”**

Il termine “terzo” o “terzi” sta a significare ogni persona diversa dall'Assicurato, compresi i suoi

pazienti e compresi gli amministratori e i dipendenti, i collaboratori, consulenti e professionisti dell'Azienda Sanitaria. Sono esclusi da questa nozione :

- a. il coniuge, il convivente *more uxorio*, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive;
- b. i prestatori di lavoro dell'Assicurato che sono soggetti per legge all'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; tuttavia anche costoro sono considerati terzi quando fruiscono personalmente delle prestazioni professionali dell'Assicurato.

#### **Articolo 6 LIMITI TERRITORIALI**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, su incarico dell'Azienda Sanitaria, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione. E' tuttavia condizione essenziale per l'operatività dell'assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La Società pertanto non è obbligata per richieste di risarcimento fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall'Italia.

#### **Articolo 7 PRECISAZIONI SUI RISCHI COPERTI**

L'assicurazione, quale delimitata in questa Polizza e ferme le esclusioni che seguono, è riferita alle attività dichiarate dall'Assicurato nel modulo di Proposta ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso Aziende Sanitarie, se ed in quanto compatibili ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso.

L'assicurazione è riferita a tutte le mansioni demandate all'Assicurato nella sua qualità di dipendente, lavoratore in somministrazione, consulente o collaboratore esclusivamente di strutture pubbliche (ospedali, cliniche o altri istituti pubblici). E' compresa altresì l'attività professionale *intramoenia* esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.

#### **Articolo 8 ESCLUSIONI**

8.1 Premesso che questa è un'assicurazione nella forma "*claims made*", quale temporalmente delimitata nel presente Certificato, sono esclusi:

- a. La richiesta di risarcimento come precedentemente definita, che pervenga in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione;
- b. le richieste di risarcimento che fossero già note all'Assicurato prima della data di inizio dell'Assicurazione, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori;
- c. le richieste di risarcimento connesse a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in

essere prima della data di retroattività stabilita nella polizza.

8.2 Sono parimenti esclusi:

- a) I danni attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall'Assicurato con dolo;
- b) I danni riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
- c) Le conseguenze di fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l'Assicurato abbia posto termine all'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall'Albo professionale o licenziato per giusta causa;
- d) fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti all'articolo 6;
- e) i danni derivanti dall'impiego per scopi non terapeutici, diagnostici o di sperimentazione di farmaci stupefacenti somministrati o prescritti dall'Assicurato;
- f) i danni derivanti dalla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- g) i danni derivanti da ingiuria o diffamazione;
- h) i danni derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, *mobbing*, *bossing*, molestie, violenze o abusi sessuali, e similari violazioni dei diritti della persona;
- i) le conseguenze relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (*punitive or exemplary damages*);
- j) i danni alle cose mobili e immobili che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali se l'Assicurato è medico veterinario;
- k) perdite o danni da furto o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio;
- l) i danni riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché all'utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all'attività professionale dell'Assicurato;
- m) le conseguenze di inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale salvo che in conseguenza di un evento imprevisto, improvviso ed accidentale;
- n) i danni che si verificano o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo ad esclusione di quelli connessi ad attività diagnostiche, terapeutiche e di sperimentazione;

o) i danni e le perdite che abbiano origine o siano connesse con l'uso di amianto o muffe tossiche da parte dell'Assicurato o dall'esistenza di tali materiali nei locali adibiti all'attività professionale esercitata dall'Assicurato.

#### **Articolo 9 RESPONSABILITÀ SOLIDALE**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde, ferma restando l'esperibilità dell'azione di regresso, fino ad un massimo del doppio della quota di pertinenza dell'Assicurato stesso ed entro il limite del massimale e non in eccedenza allo stesso.

#### **Articolo 10 ESTENSIONE ULTRATTIVA DELL'ASSICURAZIONE**

Se prima o durante il Periodo di Assicurazione l'attività professionale dell'Assicurato è venuta a cessare per sua libera volontà e non per altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall'Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa connessa all'espletamento delle sue attività professionali, l'attività già svolta dall'Assicurato, entro i termini di retroattività convenuti, può continuare ad essere coperta alle condizioni di assicurazione operanti.

Al termine dell'Assicurazione nel caso di cessazione dell'attività senza che ne sia stata intrapresa una nuova compresa tra quelle assicurabili con le medesime modalità di adesione alla Polizza convenzione e previo il pagamento di un premio aggiuntivo equivalente al 100% del premio corrispondente all'ultima mansione, è riservata all'assicurato, ai suoi eredi od aventi causa, la facoltà di acquistare un'ulteriore copertura assicurativa per la durata di ulteriori 5 anni per eventuale azioni nei propri confronti durante il periodo di validità della presente convenzione. Valgono le modalità previste dall'Art. 1 Garanzia Retroattiva 10 anni.

#### **Articolo 11 VARIAZIONI DEL RISCHIO**

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione (articolo 1897 C.C.) o un aggravamento (articolo 1898 C.C.) del rischio per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società.

Qualora si verifichi un mutamento delle mansioni dell'Assicurato verso una categoria assicurabile con la presente Assicurazione, ma con un differente ammontare di premio, l'Assicurazione proseguirà senza alcuna variazione (in aumento o diminuzione) né limitazione fino alla scadenza anniversaria, fermo restando l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del premio assicurativo con effetto da tale data.

## **Articolo 12 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

La società si impegna ad accordare una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 270 giorni decorrenti dalla scadenza o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura. Tale proroga non comporterà in nessun modo un aumento dei massimali aggregati di polizza.

## **Articolo 13 PAGAMENTO DEL PREMIO**

Si conviene che la determinazione del premio sarà calcolata sulla base delle rispettive "Opzioni di Copertura" prescelte da ciascun Aderente.

Le adesioni devono intendersi di durata annuale e soggette a tacito rinnovo, in mancanza di disdetta da inviarsi 30 giorni prima della scadenza annuale di polizza.

La prima rata di premio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 del C.C., potrà essere versata alla Compagnia entro 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Pertanto:

- nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 dalla data di effetto del contratto
- nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

Per le rate successive alla prima, compresa l'eventuale proroga prevista all'articolo 12, è definito un periodo massimo di mora dalla scadenza, pari a 90 giorni. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

## **Articolo 14 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

## **Articolo 15 DURATA DELLA CONVENZIONE - MODALITÀ DELLA PROROGA AUTOMATICA DELL'ASSICURAZIONE – RESCINDIBILITÀ ANNUALE**

La presente Convenzione ha la stessa durata della polizza principale con decorrenza dalle ore 24:00 del 30 aprile 2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30 aprile 2016 e cessa alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.

Ciascun Certificato Scheda di Copertura ha durata annuale ed è prorogabile mediante il pagamento del relativo premio con le modalità sopra indicate.

La convenzione è rescindibile annualmente fra le parti unitamente e con le medesime modalità previste dalla Polizza di Assicurazione dell' Azienda Sanitaria.

Al fine di acquisire le adesioni di tutti gli interessati, si conviene un periodo di comporta di 60 giorni decorrenti dalla data di effetto del contratto; nell'ambito di tale periodo, la garanzia aggiuntiva si intenderà automaticamente operante nei confronti di tutti i dipendenti dell' Azienda Sanitaria. Il singolo aderente potrà effettuare il pagamento del singolo premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, direttamente al broker assicurativo o in alternativa tramite trattenuta unica sullo stipendio come da autorizzazione conferita nel modulo di adesione, Decorso tale termine, la garanzia aggiuntiva dovrà intendersi operante esclusivamente nei confronti di coloro che avranno espressamente aderito nel periodo di comporta stesso.

Il Contraente comunicherà mensilmente per il tramite del Broker le adesioni ricevute e manterrà la documentazione inerente alle adesioni degli assicurati a disposizione della Società per le verifiche e i controlli ritenuti necessari.

#### **Articolo 16 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI**

Ai sensi dell' Art. 1910 C.C. l'obbligo di comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di sinistro. L'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.

#### **Articolo 17 OBBLIGHI DELL' ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Fermo restando le definizione di polizza "richiesta di risarcimento" "sinistri", l'Assicurato è tenuto a denunciare, anche per il tramite del broker, entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, solamente i sinistri per cui abbia ricevuto in forma certa:

- a. richiesta di risarcimento in via di rivalsa da parte dell' Azienda Sanitaria con addebito di colpa grave;
- b. richiesta di risarcimento in via di surrogazione da parte della Società di Assicurazioni dell' Azienda Sanitaria con addebito di colpa grave
- c. invito a dedurre o citazione in giudizio da parte della Corte dei Conti.

La sola segnalazione inviata all'Assicurato dall' Azienda Sanitaria di aver inoltrato informazione alla Corte dei Conti in ordine a sinistri rientranti nella copertura assicurativa di polizza non determina l'obbligo di denuncia di sinistro; parimenti l'inchiesta giudiziaria (procedimento penale) promosso contro l'assicurato in relazione alle responsabilità professionali previste dall'oggetto di



questa assicurazione non determina l'obbligo di denuncia di sinistro.

La denuncia di sinistro deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nominativo dei pazienti danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Si richiama il secondo comma dell'articolo 15, in caso di coesistenza di altre assicurazioni.

Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

#### **Articolo 18 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto l'Assicurato che la Società possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni. Nel caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all'Assicurato la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.

#### **Articolo 19 SURROGAZIONE**

La Società è surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di danni sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l'Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l'Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l'esercizio di tali diritti. Tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei prestatori di lavoro dell'Assicurato che sono soggetti per legge all'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a meno che essi non abbiano agito con dolo.

#### **Articolo 20 FORMA DELLE COMUNICAZIONI – VARIAZIONI DEL CONTRATTO**

Ogni comunicazione relativa a questo contratto deve essere fatta per iscritto. Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dall'Assicurato e dalla Società.

#### **Articolo 21 NORME DI LEGGE**

Per l'interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.

#### **Articolo 22 PREMIO**

Il premio annuo procapite per ogni annualità è calcolato applicando il premio lordo imposte,

governative incluse, per qualifica come qui di seguito indicato:

**Qualifica dell'assicurato Massimale €. 5.000.000 per sinistro e/o sinistro in serie**

**Personale del ruolo sanitario €.**

Direttore Generale, sanitario a amministrativo

Dirigente Medico, Medico Veterinario e Medico Universitario

Dirigente Sanitario non Medico

Quadri (categoria D e DS, ruolo sanitario)

Altro personale sanitario del comparto (infermieri di base etc.)

Componenti del Comitato Etico

Personale sanitario convenzionato

Medici Specialisti in formazione

Dirigenti Amministrativi, Professionali e Tecnici

Quadri (categoria D e DS, ruolo amministrativo )

Altro Personale Amministrativo non Dirigente

Personale Tecnico non Dirigente (veri tecnici)

Personale Tecnico del comparto (categoria OTA OSS)

Essendo facoltà degli assicurati aderire alla garanzia in qualunque momento dell'anno mantenendo ferma la scadenza del 30/04 di ogni anno, si conviene di calcolare il premio in ragione di un rateo giornaliero in trecentosessantacinquesimi.

### **Articolo 23 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio anticipato in via provvisoria sarà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

Non vi sarà rimborso di premio per le persone che avranno cessato di svolgere la propria attività per conto dell'Azienda Sanitaria, mentre per le persone inserite in garanzia quando siano decorsi oltre 60 giorni dalla data di effetto del contratto, verrà calcolato il premio in ragione di trecentosessantesimi e i corrispondenti ratei saranno regolati entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della garanzia.

Se l'Assicurato non effettuerà nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive sarà considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato avrà adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto

per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

### **Articolo 23 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO**

Con la firma del Certificato Scheda di copertura l'Assicurato dichiara :

23.1 di esercitare professionalmente l'attività corrispondente alla categoria dichiarata con regolare abilitazione ed iscrizione agli albi e registri ove previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti alle dipendenze e/o con rapporto diretto del Servizio Sanitario Nazionale; tale attività comprende le professioni e le specializzazioni indicate nel modulo di Proposta, alle quali l'Assicurato dichiara di essere debitamente abilitato conformemente a tutte le norme vigenti in materia, inclusa l'attività di sperimentazione svolta presso le strutture a ciò abilitate ed in ottemperanza agli specifici protocolli da esse adottate;

23.2 che in forza del CCNL di lavoro vigente od in applicazione di accordi e convenuti intervenuti con la struttura sanitaria presso la quale, o presso le quali, viene svolta l'attività oggetto della presente assicurazione, ivi inclusa la libera professione intramuraria, la stessa è obbligata a garantire una adeguata copertura assicurativa della Responsabilità Civile dell'Assicurato, ivi comprese le spese di giudizio per le eventuali conseguenze delle azioni giudiziarie di terzi, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

23.3 di avere preso atto che la presente Assicurazione non si intende operante in relazione ai rischi per i quali l'obbligo assicurativo ricade sulla Azienda Sanitaria di appartenenza con la stipula di Polizza ad hoc predisposta né in caso di mancato assolvimento di tale obbligo né in caso di esaurimento dei massimali e somme assicurate previste da tale assicurazione.

### **Articolo 24 RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Assicurato ad essere protetto da questa assicurazione oppure la cessazione dell'assicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

### **Articolo 25 ATTIVITÀ DI BROKERAGGIO**

La seguente copertura assicurativa è svolta tramite l'assistenza della Società MEDIASS S.P.A. Piazza Ettore Troilo, 12 - 65127 Pescara, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

La presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza contrattuale.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società MEDIASS S.P.A. e in particolare:

- a) La Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla MEDIASS S.P.A. affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
- b) La MEDIASS S.P.A. si assume l'onere di tutti gli adempimenti ad essa spettanti e relativi al presente contratto sino alla sua naturale scadenza, incluse riforme e/o sostituzioni, senza che possa essere a tal fine sostituita;
- c) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della MEDIASS S.P.A., le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla MEDIASS S.P.A., in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla MEDIASS S.P.A. e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa.
- d) La Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla MEDIASS S.P.A. il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi.
- e) La polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla MEDIASS S.P.A., dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.
- f) Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla MEDIASS S.P.A. e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La MEDIASS S.P.A. si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi.
- g) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la MEDIASS S.P.A. comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa

la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la MEDIASS S.P.A., fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate.

h) Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la MEDIASS S.P.A. gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.

La MEDIASS S.P.A. provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS S.P.A. il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo

La remunerazione per l'attività di brokeraggio è posta ad integrale carico della compagnia nella percentuale complessiva massima del 7%.